



*Il Ministro
dell'ambiente e della
sicurezza energetica*

di concerto con

*Il Ministro della
cultura*

e con

*Il Ministro
dell'agricoltura,*

*della sovranità
alimentare e delle
foreste*

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito: PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca,

innovazione e competitività, oggetto del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2019, n. 367;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (“*Normativa europea sul clima*”);

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (nel seguito: decreto legislativo n. 28 del 2011), e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e in particolare l’articolo 4 che ha modificato la denominazione di “*Ministero della Transizione Ecologica*” in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) istituito dal regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea COM (2021) 344 final;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che nella Decisione sopra richiamata la Commissione, nell’ambito della Missione 2 Componente 2, ha approvato la Riforma 1.1. “*Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell’ammissibilità degli attuali regimi di sostegno*”, che – tra le diverse azioni – prevede l’entrata in vigore entro il 31 marzo 2024 di un quadro normativo volto a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti di energie rinnovabili, conformemente al piano nazionale per l’energia e il clima dell’Italia e agli obiettivi del Green Deal, specificando che il quadro normativo è concordato tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento UE;”

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito: decreto legislativo n.199 del 2021);

VISTO l’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo n.199 del 2021, recante “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”, che stabilisce con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito: decreto), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8;

CONSIDERATO che il soprariportato articolo 20, comma 1, prevede che, in via prioritaria, con il presente decreto si provvede a:

- a) dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
- b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili;

VISTO il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021, per cui, ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, il decreto, stabilisce, altresì, la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all’Allegato I dello stesso decreto legislativo, fermo restando che il

trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021 prevede che nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, il decreto tenga conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;

VISTO, altresì, il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021, che prevede che conformemente ai principi e criteri stabiliti dal decreto, ed entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo;

VISTO, che il sopracitato comma 4 prevede, inoltre, che nel caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal decreto, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che le Province autonome provvedono al processo programmatico di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

VISTO il comma 5 del sopra citato articolo 20, per cui in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

VISTO il comma 8 del citato articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 199, il quale definisce un elenco di aree che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal decreto, sono considerate aree idonee ex-lege;

VISTO inoltre, l'articolo 48 del predetto decreto legislativo n.199 del 2021 recante disposizioni in relazione al "*Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni*" e in particolare il comma 3 che prevede che su proposta del GSE, il Ministero approvi l'aggiornamento della metodologia statistica applicata per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo, assicurando continuità con le analoghe metodologie approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2012, e con il decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015;

VISTO il decreto del ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato in G.U. 18 settembre 2010, n. 219, con il quale sono state emanate le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate dalla Conferenza Unificata (nel seguito: D.M. 10 settembre 2010);

VISTO il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che prevede, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'aggiornamento delle predette Linee Guida a seguito dell'entrata in vigore della presente disciplina;

VISTO, altresì, l'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* e convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 ai sensi del quale i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ai sensi del quale i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'Interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63 recante *“Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”* e in particolare l'articolo 5 che introduce *“Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo”*.

CONSIDERATA la necessità di contemperamento tra il vincolo del raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione con i principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

TENUTO CONTO che l'individuazione delle superfici e delle aree idonee è una misura finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nell'ambito degli interventi urgenti in materia di politiche energetiche nazionali;

VISTO il concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste acquisito in data 21 settembre 2023;

VISTO il concerto del Ministro della cultura acquisito in data 20 luglio 2023;

ACQUISITA l'intesa ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del XX xxxx XXXX;

RITENUTO opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a:

- a);
- b);
- c);
- d) ...
- e) ...
- f) ...

decreta

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.199 del 2021, ha la finalità di:

- a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", anche alla luce del pacchetto "Repower UE";
- b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica.

2. In esito al processo definitorio di cui al presente decreto, le Regioni individuano sul rispettivo territorio:

- a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

TITOLO I

RIPARTIZIONE DELLA POTENZA FRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Art. 2

(Obiettivi delle Regioni e Province autonome)

1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna Regione e Provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da raggiungere al 2030.

TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW

Regione	Obiettivi di potenza aggiuntiva [MW]									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Abruzzo	4	65	196	454	640	850	1.086	1.350	1.648	2.092
Basilicata	145	204	329	543	748	973	1.218	1.486	1.779	2.105
Calabria	45	95	210	549	857	1.206	1.603	2.055	2.568	3.173
Campania	74	237	569	909	1.297	1.728	2.206	2.736	3.325	3.976
Emilia-Romagna	100	343	860	1.288	1.851	2.504	3.263	4.143	5.164	6.330
Friuli-Venezia Giulia	30	96	321	404	573	772	1.006	1.280	1.603	1.960
Lazio	82	305	544	933	1.346	1.829	2.396	3.059	3.835	4.757
Liguria	29	80	122	198	281	382	504	653	834	1.059
Lombardia	184	622	1.521	1.963	2.714	3.592	4.616	5.812	7.208	8.766
Marche	32	110	241	457	679	930	1.217	1.544	1.916	2.346
Molise	2	38	59	175	273	383	509	651	812	1.003
Piemonte	78	285	851	1.098	1.541	2.053	2.645	3.330	4.121	4.991
Puglia	163	507	876	1.672	2.405	3.213	4.104	5.084	6.165	7.387
Sardegna	34	175	468	998	1.553	2.207	2.980	3.892	4.969	6.264
Sicilia	144	473	952	1.842	2.764	3.847	5.120	6.616	8.375	10.485
Toscana	42	150	359	667	1.019	1.444	1.958	2.580	3.332	4.250
TrAA - Bolzano	11	41	120	139	186	239	298	364	438	515
TrAA - Trento	11	41	108	140	195	258	333	419	520	631
Umbria	15	60	135	279	429	609	823	1.079	1.384	1.756
Valle d' Aosta	1	4	10	27	47	75	112	162	231	328
Veneto	125	413	1.088	1.373	1.889	2.483	3.164	3.947	4.847	5.828
Totale	1.348	4.344	9.940	16.109	23.287	31.578	41.160	52.243	65.075	80.001

2. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati nella Tabella A si tiene conto:

- a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
- b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
- c) del quaranta per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4.

3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di più Regioni o Province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più Regioni ovvero Province autonome, la ripartizione delle relative potenze è definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. In carenza di accordi, la potenza è attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in Regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta più prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) del comma 1 avviene per il 20% a carico della Regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le altre Regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l'impianto.

Art. 3

(Modalità di conseguimento degli obiettivi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, le Regioni individuano ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all'articolo 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.

2. Le Regioni, sulla base della legge di cui al comma 1, aggiornano gli atti di pianificazione energetica, ambientale e paesaggistica, compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed ogni altro regolamento, programma, piano o normativa precedentemente approvati a livello regionale, provinciale o comunale.

3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le Regioni e le Province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è definito lo schema tipo di accordo per il trasferimento statistico.

5. Il trasferimento statistico di cui al comma 2 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della Regione o Provincia autonoma che effettua il trasferimento.

6. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione o Provincia autonoma e la disponibilità effettiva di potenza da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021

Art. 4

(Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome. In particolare:

- a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma 1 verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto;
 - b) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell'anno precedente.
2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1, lettera a) è comunicato tempestivamente alle Regioni e Province autonome, nonché al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della cultura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Osservatorio di cui all'articolo 5. Secondo le medesime modalità di cui al primo periodo, l'esito delle verifiche di cui al comma 1 lettera b) è comunicato entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'articolo 3 comma 1 o dei provvedimenti di cui all'articolo 3 comma 3 o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica l'articolo 6.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a) le Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b) le Regioni e Province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:
- a) copia degli accordi e delle intese conclusi ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 e dell'articolo 3, comma 4;
 - b) i valori delle quote di potenza ripartite ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 e della potenza effettivamente trasferita ai sensi dell'articolo 3, comma 4. Tali valori dovranno essere riferiti all'anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a).
6. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono trasferiti sulla piattaforma di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 2021 che dovrà essere operativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

(Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di realizzazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2, continua ad operare l'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato in G.U. 2 aprile 2012, n. 78, con i compiti di analisi e proposta ivi richiamati.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, mantiene il ruolo di organismo permanente di consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali, nonché di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Annualmente, l'Osservatorio analizza i rapporti di monitoraggio di cui all'articolo 4 sul grado di raggiungimento degli obiettivi e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle circostanze impeditive.

3. L'Osservatorio si avvale degli strumenti statistici sviluppati dal GSE S.p.A. in attuazione dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 6

(Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi)

1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei Ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei Ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'articolo 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 5, comma 2, in caso di scostamento negativo dalla traiettoria tracciata all'articolo 2 al presente decreto, da parte della Regioni o Province autonome, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita la Regione o Provincia autonoma interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito, al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all'operato della Regione o Provincia autonoma stessa.

3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in caso di accertata inerzia della Regione o Provincia autonoma, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si provveda, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi di cui all'articolo 3, comma 4, qualora ne ricorrano le condizioni per l'adozione. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

TITOLO II

PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

Art. 7

(Principi e Criteri per l'individuazione delle aree idonee)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'articolo 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2, comma 1, le Regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

2. Ai sensi del comma 1, le Regioni tengono conto:

- a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2, senza pregiudizio del principio di tutela dell'ambiente, del territorio, del patrimonio culturale e del paesaggio, della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, del potenziale produttivo agroalimentare e del principio dello sviluppo sostenibile, in linea con la Strategia di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
- c) delle aree immediatamente idonee di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le Regioni stabiliscono una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici di 500 metri per gli impianti fotovoltaici. Le Regioni possono, in deroga ai valori di cui al periodo precedente, introdurre fasce di rispetto di norma fino a 7 chilometri per la tutela di beni di peculiare pregio, quali a titolo esemplificativo i siti rientranti nel patrimonio UNESCO, i siti rientranti nella lista FAO GIHAS e quelli iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici di cui al decreto MASAF n. 17070 del 19 novembre 2011, solo nel caso in cui sia comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del presente decreto. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

4. Ai fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le Regioni e le Province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero della Cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta piattaforma.

Art. 8

(Disciplina conseguente all'individuazione delle aree idonee)

1. Le Regioni e gli enti locali provvedono ad aggiornare e coordinare ogni regolamento, programma, piano o normativa approvata a livello regionale, provinciale o comunale, ivi inclusi quelli in materia ambientale e paesaggistica, incompatibile con il contenuto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto.

2. Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A del presente articolo.

Art. 9

(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3. Tali procedimenti vengono comunque conclusi ai sensi della disciplina regionale e statale previgente.

2. Il proponente, entro tre mesi dalla entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati da Regioni e Province autonome in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, può chiedere che il proprio procedimento sia concluso sulla base della nuova classificazione delle aree interessate.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Gilberto PICHETTO FRATIN

Per il concerto

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE